

|        |                   |                  |
|--------|-------------------|------------------|
| TOTA   | ARCANGELO MICHELE | TTORNG54E08A893L |
| BIANCO | MARIASTEFANIA     | BNCMST80T44C134R |
| RUBINO | ALESSANDRO        | RBNLSN78A31L049B |
| TATÒ   | GIUSEPPE ELIO     | TTAGPP53L21A669S |

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 29 giugno 2010, n. 161

**Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10  
“Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192” - Accreditoamento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Accreditoamento certificatori energetici**

Il giorno 29/06/2010, in Bari, nella sede del Servizio;

Premesso che:

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- Visto il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192”

Considerato che:

- il Regolamento all’articolo 8 stabilisce che sono accreditati per l’attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati all’esercizio della professione e

iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, ovvero i tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager;

- in alternativa, al fine di conseguire l’accreditamento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale;
  - il Regolamento all’art. 10 stabilisce che con atto dirigenziale, il Servizio è competente per la tenuta dell’Elenco regionale dei certificatori energetici così come definito al precedente articolo 9. Spetta al Servizio determinare l’importo dei diritti di segreteria ed istruttoria per l’iscrizione ed il mantenimento della stessa nell’Elenco;
  - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 del 13 aprile 2010 ha indicato i principi per l’armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e fornito le linee guida di prima applicazione del Regolamento Regionale n. 10/2010
- RILEVATO CHE con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 60 del 9 aprile 2010 è stato disposto, tra l’altro, che La richiesta di iscrizione nell’Elenco regionale dei certificatori energetici è proposta esclusivamente in via telematica tramite apposita sezione denominata “La certificazione energetica” del sito [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);

Tenuto conto che:

il procedimento di valutazione delle domande pervenute presso questo servizio si è svolto in conformità alle linee guida contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 1009/2010;

vista e condivisa la relazione (Rel/2010/ 161 del 29/06/2010), sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche;

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.**

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- Visto il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192"

**DETERMINA**

- Per le motivazioni espresse in premessa formanti parte integrante del presente provvedimento si dispone l'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici della Regione Puglia dei tecnici sottoelencati, ai sensi del R.R. 10 febbraio 2010, n. 1047 e successive modifiche e integrazioni, secondo l'elenco di seguito riportato:

| COGNOME      | NOME             | CODICE FISCALE   |
|--------------|------------------|------------------|
| SORACE       | LUCIA            | SRCLCU65L65L049U |
| RIONTINO     | GIOVANNI,MICHELE | RNTGNN61T20E885V |
| DELIGIO      | MICHELE          | DLGMHL75S30Z401P |
| PERILLI      | FRANCESCO        | PRLFNC55L25L571P |
| LONUZZO      | ANTONIO          | LNZNTN74C04E038M |
| COSTANTINO   | CLAUDIO          | CSTCLD65M11D643K |
| DE SALVE     | ALESSANDRO       | DSLLSN80C10E205J |
| SIMILI       | GIUSEPPE         | SMLGPP56R14I467Z |
| CAMPANELLA   | VINCENZO         | CMPVCN47C23A055E |
| CARONE       | ROCCO            | CRNRCC72H29A662V |
| GIORGI       | RICCARDO         | GRGRCR55H30A892C |
| MASTRODONATO | DOMENICO         | MSTDNC43B27A883K |
| BRIZZI       | GIUSEPPE         | BRZGPP66P23A662T |
| DURANTE      | ANGELO MARIO     | DRNNLM53M20B104Q |
| PRIMAVERA    | VINCENZO         | PRMVCN76L20L074F |

|             |           |                  |
|-------------|-----------|------------------|
| VOLPONE     | ROCCO     | VLPRCC75T17D643B |
| CAPOCCHIANO | SALVATORE | CPCSVT78D30D643H |
| NOBILI      | FRANCESCO | NBLFNC52S05D643R |
| COSTANZO    | DANIELE   | CSTDNL72B07C933K |
| BARGELLI    | FRANCO    | BRGFNC59B10A662F |

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 8 luglio 2010, n. 171

**Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192” - Accredитamento Certificatori Energetici degli Edifici Regione Puglia. Accredитamento certificatori energetici.**

Il giorno 08/07/2010, in Bari, nella sede del Servizio;

Premesso che:

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- Visto il Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192”

Considerato che:

- il Regolamento all’articolo 8 stabilisce che sono accreditati per l’attività di certificazione energe-

tica e riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, ovvero i tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager;

- in alternativa, al fine di conseguire l’accreditamento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale;
- il Regolamento all’art. 10 stabilisce che con atto dirigenziale, il Servizio è competente per la tenuta dell’Elenco regionale dei certificatori energetici così come definito al precedente articolo 9. Spetta al Servizio determinare l’importo dei diritti di segreteria ed istruttoria per l’iscrizione ed il mantenimento della stessa nell’Elenco;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 del 13 aprile 2010 ha indicato i principi per l’armonizzazione con la Certificazione di sostenibilità ambientale e fornito le linee guida di prima applicazione del Regolamento Regionale n. 10/2010
- RILEVATO CHE con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 60 del 9 aprile 2010 è stato disposto, tra l’altro, che La richiesta di iscrizione nell’Elenco regionale dei certificatori energetici è proposta esclusivamente in via telematica tramite apposita sezione denominata “La certifi-